

Comune di Riccione
Provincia di Rimini

**Regolamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari**

approvato con atto C.C. n. 101 del 22.11.2001

1^ modifica - atto C.C. N. 109 DEL 14.12.2001

2 ^ modifica - atto C.C. N. 55 DEL 4.7.2002

LEGENDA

Il testo del Regolamento è corredato, per ciascun articolo, dai richiami alle seguenti fonti:

1) **D.Lgs. n° 267/2000**: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni.

2) **Legge n° 675/1996**: Legge 31/12/1996 n°675 "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

3) **Legge n° 441/1991**: Legge 5/7/1982 n° 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti". Per comodità di consultazione è allegato un prospetto riepilogativo della tempistica degli interventi in Consiglio comunale.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Finalità del regolamento

(art.38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 - art.6, comma 4, Statuto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, in attuazione delle norme di legge e dello statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale sulla base dei principi generali, udito il segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

(art.38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel regolamento, sollevate dai consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale per l'istruttoria della pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Durante l'adunanza i consiglieri possono sollevare solo eccezioni relative all'interpretazione di norme contenute nel regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso, esse sono sottoposte per iscritto al presidente che, sospesa brevemente la seduta, riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Se la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 3.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Definizioni

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco o che hanno dichiarato in seguito di aderirvi;
- b) per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarano di ritirare la loro adesione;
- c) è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano d'età.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le finalità previste dal presente regolamento, anche il sindaco è compreso nel computo dei componenti il consiglio comunale.

Art. 4
Sede delle adunanze

(art.38, commi 2 e 9, D.Lgs. n° 267/2000)

- 1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
- 2. Parte della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale, della giunta comunale ed alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa ed agli operatori radiotelevisivi.
- 3. Le sedute consiliari, per motivi particolari, possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, salvo riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti.
- 4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza sono esposte le bandiere italiana e dell'unione europea sia all'interno, sia all'esterno della sede.
- 5. Nella sala adibita alle adunanze consiliari è vietato fumare. Ferma restando la competenza generale del presidente del consiglio comunale, con provvedimento dell'organo competente è individuato il soggetto preposto al rispetto del divieto in questione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 5
Attribuzioni del presidente
(art.39 D.Lgs. n° 267/2000 - art.13 Statuto)

- 1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ed il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento.
- 2. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo ed il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità degli oggetti presentati per l'esame del consiglio e sull'inserimento degli stessi ai vari ordini del giorno delle sedute programmate.
- 3. Esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento. In particolare:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle sedute consiliari;
 - b) è relatore di tutte le pratiche riguardanti il funzionamento e la composizione del consiglio comunale;
 - c) fatte salve le modalità relative all'accesso, per il tramite dell'ufficio di presidenza, garantisce la trasmissione ai consiglieri da parte di dirigenti ed assessori degli atti utili all'esercizio del mandato elettorale;
 - d) richiede che le pratiche con scadenza perentoria siano trasmesse alla conferenza dei capigruppo con congruo anticipo.
- 4. Sovrintende al funzionamento dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
- 5. Il presidente provvede all'insediamento delle commissioni consiliari, le presiede fino all'elezione del presidente di commissione stessa, ne coordina i lavori con quelli del consiglio e della conferenza dei capigruppo, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei capigruppo consiliari e dei presidenti delle commissioni consiliari.
- 6. Al presidente del consiglio è demandato il compito di rappresentare il consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni. A questi fini l'ufficio preposto alle relazioni esterne comunica all'ufficio di presidenza del

consiglio comunale il calendario delle manifestazioni che si svolgono nella città o alle quali è interessata l'amministrazione comunale.

7. Il presidente sovrintende, attraverso l'ufficio di presidenza, alla tempestiva pubblicazione degli atti approvati dal consiglio comunale.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

9. Può richiedere al sindaco, agli uffici del comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.

Art. 6

Vice presidente

(art.39 D.Lgs. n° 267/2000 - art.13 Statuto)

1. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vice presidente, secondo le vigenti leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale ed il presente regolamento o, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

2. Nel limite dell'indennità massima concedibile al presidente, può essere corrisposta al vice presidente un'indennità nei casi di prolungata assenza del presidente, con modalità stabilite dal consiglio comunale.

Art. 7

Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente

(art.39 D.Lgs. n° 267/2000 - art.13 Statuto)

1. Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di consigliere.

2. Alle dimissioni del presidente o del vice presidente si applicano le disposizioni legislative relative alle dimissioni dei consiglieri comunali.

3. La proposta di revoca del presidente o del vice presidente è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri componenti il consiglio comunale, è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. La proposta di revoca è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale.

4. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, il presidente ed il vice presidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal vice presidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal consigliere anziano, entro dieci giorni.

Art. 8

Ufficio di presidenza del consiglio comunale

(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, è istituita la struttura organizzativa "ufficio di presidenza del consiglio comunale", alla cui direzione è preposto un dirigente nominato con le modalità di cui all'Art. 37 dello statuto, con i seguenti compiti:

a) supporto alla presidenza del consiglio, alle commissioni consiliari ed ai consiglieri per la formazione degli atti istruttori e deliberativi aventi ad oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con il settore affari generali e gli altri settori comunali;

b) supporto alla realizzazione delle iniziative promosse dalla presidenza, dalle commissioni consiliari e dai gruppi consiliari, garantendo la correttezza amministrativa con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di contabilità e di procedure per la scelta del contraente, nonché il rispetto dei budget finanziari attribuiti;

c) supporto all'elaborazione di proposte organizzative e di sviluppo dei sistemi informatici in relazione all'attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

2. Al dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale è assegnata idonea dotazione organica di personale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

3. Al personale assegnato all'ufficio di presidenza è riconosciuta autonomia organizzativa nell'ambito delle disposizioni impartite dal presidente del consiglio e sotto la responsabilità del dirigente preposto al medesimo, per quel che concerne gli aspetti amministrativi della gestione del rapporto di lavoro.

CAPO II

Gruppi Consiliari

Art. 9
Composizione dei gruppi consiliari
(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art.17 Statuto)

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il sindaco.
2. A termini dello statuto, alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei capigruppo si provvede nella seduta di insediamento del consiglio neo eletto.
3. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.
4. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo; diversamente entrano a far parte del gruppo misto che, in fase di prima costituzione, può essere formato anche da un solo consigliere comunale. Se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione dal capo del gruppo cui intendono aderire.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 10
Denominazione dei gruppi
(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art.17 Statuto)

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al consiglio al momento della costituzione.
2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per i non aderenti si applica quanto previsto dall'Art. 9, comma 4.
3. Il gruppo misto assume la denominazione di "gruppo misto".
4. Il presidente del consiglio può disconoscere la denominazione di un gruppo se contraria alla legge ovvero se, in caso di scissione di un gruppo consiliare da uno già costituito, la denominazione del gruppo che si separa ricalca, anche in parte, il nome originario. In questi casi il presidente invita il gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

Art. 11
Presidenza dei gruppi consiliari
(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art.17 Statuto)

1. Ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere che, nell'ambito della propria lista, ha ottenuto più preferenze.
2. Per la presidenza del gruppo misto, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione semestrale.
3. Il presidente ed il vice presidente del consiglio, quando esercita funzioni vicarie del presidente, non possono essere nominati a capo di un gruppo consiliare, salvo che rappresentino un gruppo costituito esclusivamente da essi medesimi.

Art. 12
Sede e risorse dei gruppi consiliari
(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art.17 Statuto)

1. Il consiglio comunale, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio, assicura ai gruppi consiliari la disponibilità dei locali, delle attrezzature e dei servizi necessari al loro funzionamento.
2. L'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dai successivi articoli 38 e 39.

CAPO III
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 13
Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo
(art.18 Statuto)

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente del consiglio comunale che la convoca e la presiede e dai capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro consigliere appartenente al gruppo.
2. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.
3. Alle riunioni partecipa il sindaco, che può delegare un assessore, ed è invitato il segretario comunale o un dirigente. Ai fini previsti dall'art. 64, comma 2, nel caso in cui gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della conferenza per il consiglio comunale non siano già stati trattati dalla competente commissione, in assenza di un componente della giunta comunale, ciascun capogruppo può chiedere al presidente di non convocare il consiglio stesso. Possono, altresì, partecipare, qualora invitati dal presidente, i componenti della giunta ed i dirigenti competenti per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Oltre che su iniziativa del presidente, la conferenza è convocata su richiesta scritta e motivata del sindaco o di almeno un terzo dei capigruppo, entro dieci giorni.
5. Le riunioni di norma si tengono in un giorno fisso della settimana e con cadenza periodica ovvero, in mancanza, sono convocate con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del consiglio, sospendendo la seduta stessa.
6. Le sedute della conferenza sono valide se è presente almeno un terzo dei rappresentanti dei gruppi, escluso il presidente del consiglio comunale, salvo il caso che sia l'unico componente del suo gruppo consiliare.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai capigruppo, non computandosi tra essi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli capigruppo, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare.
8. Delle riunioni della conferenza è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, normalmente a cura di un funzionario designato dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
9. I capigruppo, all'unanimità dei componenti, possono stabilire, di volta in volta, di derogare alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche al fine di consentire lo snellimento dei lavori consiliari.

Art. 14
Compiti della conferenza dei capigruppo
(art.18 Statuto)

1. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni previste dal vigente statuto comunale e dal presente regolamento ed, in particolare:
 - a) coadiuva il presidente del consiglio comunale nella programmazione ed organizzazione dei lavori delle sedute consiliari;
 - b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni, pronunciandosi anche sulla loro ammissibilità;
 - c) collabora con il presidente del consiglio comunale nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del consiglio;
 - d) dà indicazioni in merito alle spese riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi, ai sensi dell'Art. 39, comma 1;
 - e) giudica sull'ammissibilità delle proposte previste dall'Art. 7, comma 3, dello statuto comunale.

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15
Funzioni e competenze delle commissioni consiliari permanenti
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Ai sensi dell'Art. 9 dello statuto, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti per materia, quali articolazioni interne del consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo:

- a) I^a commissione - programmazione economica, personale, affari generali ed istituzionali, partecipazione e decentramento;
- b) II^a commissione - attività economiche, sport, servizi sanitari e sociali, pubblica istruzione, turismo, cultura, servizi pubblici e patrimonio;
- c) III^a commissione - assetto del territorio ed ambiente;
- d) commissione di controllo e garanzia, di cui all'Art. 16.

Art. 16

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

((art.44, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000

- art.9, comma 3, Statuto)

1. La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, di cui all'Art. 9, comma 3, dello statuto, è individuata nella conferenza dei capigruppo e svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
- b) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
- c) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione;
- d) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal comune e di altre strutture partecipate dal comune; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
- e) statuti, regolamenti e relative modificazioni.

2. La commissione stabilisce specifici criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di verifica di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la commissione è presieduta da un capogruppo designato dai capigruppo di minoranza. La nomina avviene con le modalità previste dall'Art. 96, comma 4.

4. Le sedute della commissione di garanzia e controllo non sono pubbliche.

Art. 17

Composizione e costituzione delle commissioni permanenti

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000

- art.9 Statuto)

1. Il numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti è stabilito dalla conferenza dei capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni o comunque equilibrato tra loro, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in consiglio.

2. Il presidente del consiglio nomina le commissioni consiliari, secondo le designazioni operate dai capigruppo consiliari. In mancanza di designazione da parte del capigruppo, nei termini assegnati dal presidente del consiglio, provvede il presidente medesimo.

3. Le commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

4. Ogni consigliere può far parte di una sola commissione, fatta eccezione per i gruppi consiliari che hanno un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni. Il presidente del consiglio comunale, salvo il caso che sia l'unico componente del suo gruppo consiliare, ed il sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna commissione consiliare permanente per materia.

5. Il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo, mediante delega scritta, conferita di volta in volta e consegnata al presidente della commissione, che ne dà atto nel verbale di

seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.

6. Le dimissioni da componente della commissione consiliare sono presentate al presidente del consiglio e comunicate al presidente della commissione e al proprio capogruppo consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e si procede alla sostituzione nei modi previsti per la nomina.

Art. 18

Elezione, durata in carica e cessazione

del presidente e del vice presidente della commissione
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, entro quindici giorni dalla costituzione.

2. Nella prima seduta la commissione procede all'elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti, con le modalità previste dall'Art. 13 dello statuto, alternativamente individuandoli nella maggioranza e minoranza consiliari per ciascuna commissione.

3. Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione.

4. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile informa il consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, dell'elezione dei presidenti e vice presidenti, e di ogni successiva variazione.

5. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

6. In caso di cessazione della carica si applicano le disposizioni dell'Art. 7.

Art. 19

Attribuzioni del presidente e del vice presidente della commissione

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del consiglio comunale.

2. I presidenti delle commissioni consiliari possono assumere informazioni dal sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite, ai sensi dello statuto e del presente regolamento.

3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni sono assunte dal commissario più anziano d'età.

Art. 20

Segreteria delle commissioni

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Le commissioni fanno capo, funzionalmente, all'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte anche a rotazione da un dipendente comunale designato dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, previa informazione al presidente della commissione ed al dirigente dal quale dipende.

3. In caso di improvvisa assenza, per cui non è possibile la sostituzione del dipendente di cui al comma 2, le funzioni di segretario sono assunte da un commissario incaricato dal presidente della commissione.

Art. 21
Compiti delle commissioni permanenti
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) in sede referente, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - b) in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del consiglio.
2. Le commissioni, se richieste dal consiglio, svolgono altresì funzioni di studio e ricerca, ovvero compiti di vigilanza o di approfondimento di particolari questioni o problemi.

Art. 22
Assegnazione degli affari alle commissioni
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. L'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia.
2. Se un argomento riguarda congiuntamente più commissioni permanenti, le commissioni coinvolte possono procedere alle loro attività anche a riunione congiunta, sotto la presidenza del presidente più anziano di età.
3. Nel caso in cui un presidente sollevi eccezioni sulla competenza della commissione, lo fa presente al presidente del consiglio comunale, che decide definitivamente.

Art. 23
Commissione in sede referente
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Le commissioni svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni materiali, funzioni referenti relativamente alle deliberazioni consiliari concernenti:
 - a) gli argomenti previsti dall'Art. 42, comma 2, lettere da A) a G) comprese, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni (di seguito denominato D.Lgs/267/2000);
 - b) altri atti di competenza consiliare, su richiesta almeno di un terzo della conferenza dei capigruppo.
2. Il parere della commissione è assunto con votazione, con le modalità previste dall'Art. 28, comma 6. Possono, altresì, essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza, anche in alternativa alla votazione stessa.
3. La commissione competente esprime il parere entro la data fissata per la discussione dell'argomento in consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può prescindere dal parere della commissione quando sussistono motivi di comprovata urgenza a tutela degli interessi del comune o nel caso di mancata validità della seduta regolarmente convocata.

Art. 24
Commissione in sede redigente
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Il consiglio può deferire alla commissione, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi.
2. La commissione presenta al consiglio i risultati dell'attività assegnatagli entro i termini dallo stesso stabiliti. Prima della votazione finale, la commissione raccoglie i pareri prescritti per legge.
3. Ai fini dell'attività redigente, la commissione può avvalersi del supporto tecnico di dirigenti o consulenti esterni incaricati dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

Art. 25
Funzioni di studio e ricerca

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

- 1 Le commissioni, su richiesta del consiglio o del sindaco, per il tramite dell'ufficio di presidenza, eseguono studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e ne comunicano al consiglio i risultati mediante un documento scritto, indicando, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni ed il termine entro cui assumerli.
2. Il presidente del consiglio pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione.
3. Al termine della discussione, il consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

Art. 26
Convocazione delle commissioni
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Le sedute delle commissioni si tengono di norma in un giorno fisso della settimana e con cadenza periodica, previa intesa tra i presidenti delle stesse.
2. La commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta di commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
3. La convocazione della commissione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso è recapitato ai commissari di norma mediante sistemi telematici di comunicazione, almeno tre giorni prima della seduta, e contestualmente è data comunicazione della convocazione al sindaco, agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai restanti consiglieri comunali, ai dirigenti ed al segretario comunale. E' fatto salvo il termine ridotto, nei casi previsti dall'Art. 65, commi 5 e 6.
4. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. Alla pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione si applicano le disposizioni dell'Art. 66, commi 1 e 2.

Art. 27
Partecipazione ai lavori della commissione
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. L'assessore competente (o in sua assenza il Sindaco o il Vice Sindaco) relaziona alla commissione e può intervenire nella discussione. All'assessore relatore, che percepisce l'indennità di funzione dimezzata, sono riconosciuti i permessi previsti dall'Art. 79, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000.
2. Il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri non componenti e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza concorrere alla formazione del numero legale né prendere parte ad eventuali votazioni.
3. Su richiesta dei rispettivi presidenti, possono essere invitati alle sedute delle commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari, nonché altre persone estranee all'amministrazione, la cui presenza è ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Il segretario comunale ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.
5. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipi ai lavori della commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al presidente della commissione stessa, con diritto di partecipare ai lavori della commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione, e solo con diritto di parola.

Art. 28
Validità delle sedute e delle votazioni delle commissioni
(art.38, commi 6 e 7, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. La seduta della commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.
3. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il presidente rispettivamente dichiara deserta la seduta oppure la sospende per un tempo non superiore a quindici minuti e, trascorso invano il periodo di sospensione, il presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva, comprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta. Il Presidente, tuttavia, può decidere di proseguire la seduta come informazione e senza votazione, se mancano i termini per riconvocarla ed è presente almeno un terzo dei componenti. In tal caso è applicabile quanto previsto dall'Art. 59, comma 2.
4. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione degli stessi argomenti da discutere in seduta segreta del consiglio comunale e per l'attività propedeutica ad atti di pianificazione territoriale.
5. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle commissioni le disposizioni relative alle sedute del consiglio comunale in quanto compatibili. In particolare, i tempi e le modalità degli interventi sono disciplinati da ciascuna commissione all'atto del suo insediamento, fatta salva la possibilità, di volta in volta, di derogare alle predette disposizioni, anche al fine di consentire lo snellimento dei lavori.
6. La commissione adotta le decisioni a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, non computandosi tra essi gli astenuti; a questi fini, ogni consigliere agisce nella commissione con voto proporzionale al numero dei componenti il gruppo consiliare che rappresenta.

Art. 29
Verbale delle sedute delle commissioni
(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000
- art.9 Statuto)

1. Il verbale, redatto dal segretario della commissione, contiene la sintesi della discussione e le decisioni, con relative votazioni, di ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché, le opinioni e le dichiarazioni di cui venga espressamente richiesta l'allegazione al verbale da parte dei consiglieri che le hanno rese.
2. Il presidente può chiedere ai commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.
3. Il verbale è sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario.
4. Copia del verbale è depositata, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce, perché possa essere consultato dai consiglieri; è inviata, a cura del segretario della commissione, al sindaco, all'assessore competente, al segretario comunale e all'ufficio di presidenza, che lo raccoglie in appositi fascicoli, distinti per commissione; infine, è allegata all'originale dell'atto deliberativo di riferimento.

Capo V
Commissione per le pari opportunità

Art. 30
Finalità
(art.10 Statuto)

1. In applicazione dello statuto comunale, è istituita la commissione per le pari opportunità, al fine di favorire l'uguaglianza nella differenza del sesso, la realizzazione di pari opportunità fra l'uomo e la donna attraverso la promozione ed attuazione di azioni positive e la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali.

Art. 31
Compiti della commissione
(art.10 Statuto)

1. La commissione è organo consultivo e propositivo in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi d'uguaglianza e di parità sociale, sanciti dalla costituzione, dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive dell'unione europea.
2. In particolare la commissione:
 - a) presenta proposte d'adeguamento, revisione ed adozione d'atti normativi ovvero proposte d'atti amministrativi attinenti le finalità di cui all'Art. 30;
 - b) propone iniziative atte a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli, e tesa a rendere

compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;

c) propone indagini e ricerche sulla condizione della donna nell'ambito del territorio comunale, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;

d) formula osservazioni e proposte nelle varie fasi del procedimento d'approvazione in consiglio comunale d'atti amministrativi; con riferimento ai bilanci annuali e pluriennali, ai programmi ed ai piani territoriali è consultata preventivamente;

e) favorisce l'applicazione, da parte di soggetti pubblici, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, in particolare quelle relative al lavoro ed alle condizioni d'impiego delle donne.

Art. 32
Composizione della commissione
(art.10 Statuto)

1. La commissione per le pari opportunità fa capo, funzionalmente, ad un settore individuato in sede di piano esecutivo di gestione.
2. E' composta da due membri femminili in rappresentanza di ciascuna forza politica presente nel consiglio comunale o nominati dagli stessi partiti; ad essi si aggiunge la delegata del sindaco, che svolge funzioni di presidente, ed una dipendente dell'amministrazione comunale con il compito di segreteria. Alle riunioni della commissione partecipano di diritto i consiglieri comunali di sesso femminile, senza diritto di voto.
3. La commissione si avvale della collaborazione di persone di riconosciuta esperienza in campo scientifico, culturale, professionale, economico, politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali organizzati dalle donne, nonché delle associazioni, movimenti, organizzazioni economiche e sociali interessate, e tenendo conto d'ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra.
4. La commissione elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, la vice presidente.
5. La presidente rappresenta la commissione per tutti gli atti e nei rapporti con le strutture burocratiche ed amministrative del comune e di altre organizzazioni esterne.

Art. 33
Autonomia e poteri della commissione
(art.10 Statuto)

1. La commissione opera in piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. La commissione, per la realizzazione delle iniziative, si avvale dei fondi indicati in apposito capitolo del bilancio dell'amministrazione comunale.
3. I pareri formulati dalla commissione per le pari opportunità non sostituiscono quelli previsti da norme di legge o da altri regolamenti comunali.

Art. 34
Durata, convocazione e funzionamento della commissione.
(art.10 Statuto)

1. La commissione ha carattere permanente ed i suoi membri durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha nominati.
2. I componenti la commissione decadono se non partecipano consecutivamente e senza giustificato motivo a tre riunioni; si applicano in merito le disposizioni statutarie e regolamentari relative ai consiglieri.
3. La commissione si riunisce su convocazione della presidente o su richiesta del sindaco o di un terzo delle sue componenti, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo improrogabili necessità.
4. Per la validità delle sedute, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle decisioni occorre il parere favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, integrandosi eventualmente con esperti esterni o consulenti scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione.
7. Le strutture organizzative dell'amministrazione comunale collaborano con la commissione quando è necessario o su richiesta della commissione stessa.
8. La commissione può proporre alla giunta comunale il conferimento d'incarichi di collaborazione ad istituti o dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonché esperti. In questo caso, gli adempimenti burocratici per la formazione degli atti amministrativi necessari fanno capo al dirigente del settore di cui al comma 1 dell'Art. 32.

Art. 35

Gettone di presenza

(art.82, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000
- art.10 Statuto)

1. A tutte le componenti della commissione spetta un gettone di presenza in misura pari a quello previsto per la partecipazione dei consiglieri alle sedute consiliari.
2. La presidente trasmette al dirigente competente l'elenco delle riunioni e relative presenze, con cadenza trimestrale.

Art. 36

Disposizioni comuni

(art.10 Statuto)

1. Alla commissione per le pari opportunità si applicano le disposizioni relative alle commissioni permanenti (pubblicizzazione, pubblicità delle sedute, ecc.), salvo diversa specifica previsione contenuta nel presente capo V ed in quanto compatibili.

CAPO VI

COMMISSIONI D'INDAGINE

Art. 37

Commissioni d'indagine

(art.44, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del consiglio e della giunta, dai responsabili degli uffici o servizi o dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e riferire al consiglio e le modalità di funzionamento. Della commissione fa parte un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Il presidente della commissione, individuato tra i consiglieri di minoranza, ed i commissari sono nominati dal consiglio con votazione palese.
3. Le sedute della commissione d'indagine non sono pubbliche.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, i dirigenti comunali mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i commissari ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal segretario della stessa.
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni, riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 5.
8. Il consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro il termine stabilito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente della commissione al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del comune.

CAPO VII

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

Art. 38
Risorse finanziarie per il consiglio comunale
(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il bilancio annuale dell'ente garantisce lo stanziamento, in appositi ed autonomi capitoli, dei fondi necessari al funzionamento del consiglio comunale, della presidenza del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.
2. Il presidente del consiglio, con decisione assunta in sede di conferenza dei capigruppo, provvede a richiedere al sindaco l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui al comma 1.
3. L'assegnazione delle risorse è effettuata in sede di piano esecutivo di gestione.
4. Gli atti gestionali di spesa sono assunti dal dirigente responsabile dell'ufficio di presidenza del consiglio, il quale opera secondo le direttive espresse dal presidente del consiglio e dal consiglio stesso, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia finanziaria.
5. Ove si rendano necessarie, in quest'ambito, deliberazioni di giunta comunale, queste sono proposte al sindaco sulla base di apposita richiesta del presidente del consiglio comunale.

Art. 39
Risorse attribuite ai gruppi consiliari e relativa gestione
(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ciascun gruppo, nell'ambito delle risorse finanziarie per il consiglio comunale di cui all'Art. 38, è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sulla base delle indicazioni stabilite dalla conferenza dei capigruppo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Lo stanziamento spettante ad ogni gruppo viene calcolato ripartendo:
 - a) il 30% del fondo disponibile con una quota uguale per ogni gruppo;
 - b) il 70% del fondo disponibile con una quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
3. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 1 sono disposti con determinazione del dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, su richiesta del rispettivo capo del gruppo consiliare.
4. Il dirigente informa il presidente del consiglio degli atti che impegnano il bilancio relativamente al funzionamento dei gruppi consiliari.
5. Il presidente del consiglio comunale rende pubblico annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo del comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

TITOLO III
CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

Art. 40
Norma di chiusura
(art. 43 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti comunali.

Art. 41
Diritti di informazione e di accesso
(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, enti ed istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili

all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso, anche relativamente alle pratiche in itinere.

2. La richiesta di accesso è avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia del comune od al responsabile dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, che la evade nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per quanto riguarda le aziende speciali, istituzioni, enti, ecc. la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.

3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile; l'esercizio del diritto di accesso agli altri atti è soddisfatto entro cinque giorni successivi a quello della richiesta.

4. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti dall'amministrazione solo nei casi normativamente previsti; i relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Art. 42

Copia dei documenti

(art. 43, commi 2 e 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. Il consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di tutti i documenti amministrativi.

2. La richiesta delle copie è effettuata dal consigliere presso l'ufficio competente o presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, nel quale il consigliere indica gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio di copie di atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato avviene nel più breve tempo possibile; il rilascio di copie di altri atti avviene entro cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso è precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'amministrazione comunale, il responsabile del settore competente per materia provvede affinché questa sia tempestivamente evasa.

5. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 43

Tutela della privacy

(art. 27 Legge n° 675/1996 - art. 16 Statuto)

1. I diritti di accesso e di copia dei consiglieri comunali sono esercitati, in conformità della legge 31/12/1996 n° 675 e successive modificazioni, per le sole finalità inerenti il mandato e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, anche con riferimento alla sfera dei dati sensibili tutelata dalle norme sulla privacy.

Art. 44

Diritti di iniziativa

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale, i consiglieri hanno diritto di:

a) presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;

b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;

c) proporre le questioni pregiudiziale o sospensiva;

d) presentare emendamenti;

e) presentare interrogazioni, interpellanze e domande di attualità;

f) presentare mozioni ed ordini del giorno;

g) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 45
Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali
(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. La proposta di deliberazione, nelle materie comprese nella competenza del consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, ed è inviata all'ufficio di presidenza del consiglio comunale, il quale, previa acquisizione dei pareri di cui all'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile per la trattazione.
2. Il consigliere proponente può avvalersi della collaborazione dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, per la predisposizione della proposta di deliberazione e della relazione illustrativa di cui al comma 1.

Art. 46
Emendamenti
(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione; gli emendamenti (soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi) possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri, dalle commissioni consiliari e dal settore proponente.
2. Se l'argomento non è sottoposto al parere della commissione consiliare, eventuali emendamenti, di norma, sono presentati per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio comunale, entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. L'ufficio assicura che gli stessi siano inseriti agli atti del consiglio comunale muniti dei pareri previsti dalla legge e, contestualmente, ne informa la giunta comunale, per il tramite del segretario comunale.
3. Se l'argomento è assegnato alla commissione consiliare competente, eventuali emendamenti possono essere presentati per iscritto anche durante la seduta stessa, nel qual caso immediatamente il segretario della commissione ne cura la trasmissione all'ufficio di presidenza del consiglio comunale. L'ufficio procede a quanto previsto nel comma 2, secondo capoverso.
4. Quando si tratta di emendamenti meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e contabili della delibera, essi possono essere presentati, purché chiaramente espressi per iscritto, al presidente del consiglio comunale anche nel corso della seduta. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti che necessitano dei pareri, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il presidente reputi appropriato. Per tutti gli emendamenti presentati relativi ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
6. Sugli emendamenti interviene una volta sola un solo consigliere per ogni gruppo. Esaurita la discussione, il relatore, a nome della giunta comunale, si pronuncia in merito agli emendamenti.
7. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi; il presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.

Art. 47
Interrogazioni ed interpellanze
(art. 43, comma 1 e 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al sindaco o alla giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti o l'attività dell'amministrazione. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al sindaco o alla giunta, circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
2. Ciascun consigliere può presentare complessivamente non più di due interrogazioni o interpellanze per la stessa seduta.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate ovvero trasmesse in via telematica all'ufficio di presidenza del consiglio entro il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio, sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Per motivi sopravvenuti alla scadenza del termine di cui sopra, riconosciuti tali dal presidente del consiglio comunale, possono essere presentate, sempre per iscritto, prima dell'inizio della seduta.
4. L'illustrazione delle interrogazioni ed interpellanze è effettuata nell'ordine cronologico di presentazione, alternativamente tra i consiglieri: in applicazione di quest'ultimo principio ciascun consigliere può svolgere

nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza, solamente dopo che si sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua istanza, questa si dà per letta.

5. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto solo per iscritto ovvero oralmente; se non lo specifica, si intende che l'interrogazione o l'interpellanza è a risposta orale.

6. Se è richiesta risposta solo scritta, la stessa, per il tramite dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, è comunicata all'interrogante nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre trenta giorni, e l'interrogazione o interpellanza non è discussa in consiglio.

7. Se è richiesta risposta orale, la stessa, sempre per il tramite dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, è fornita in un successivo consiglio o, su istanza dell'interrogante, nella competente commissione consiliare, entro 30 giorni dall'illustrazione. In tal caso, per consentire al consigliere un migliore diritto di replica, la risposta è anticipata per iscritto il giorno immediatamente precedente la seduta, con l'impegno di non renderla pubblica prima che sia ufficialmente letta in consiglio comunale. Se l'interrogante è assente al momento in cui gli è data risposta, questa si dà per letta e viene allegata al verbale dell'argomento. Se è assente l'assessore competente, la risposta viene, comunque, letta dal Sindaco.

8. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. La risposta, da illustrarsi in una seduta successiva, è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante con una "dichiarazione di soddisfazione", contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di due minuti. Non è possibile ulteriore replica del rispondente.

9. Se l'interrogazione o interpellanza è stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

10. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti tra loro connessi vengono trattate contemporaneamente; quelle relative ad un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. L'interpellante, se si dichiara non soddisfatto, può preannunciare la trasformazione dell'interpellanza in mozione, la quale è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

12. In tutte le adunanze consiliari, alternativamente alle domande di attualità, è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, intendendosi con ciò sia la presentazione sia le risposte, ad eccezione delle sedute nelle quali sono discussi il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano strutturale comunale o altri argomenti di rilevante portata, giudicati tali dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 48

Domande di attualità (question time)

(art. 43, comma 1 e 3, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. Per ciascuna seduta di consiglio comunale, fissata alternativamente alle interrogazioni ed interpellanze, ciascun consigliere può presentare due domande di attualità, formulate in modo chiaro e conciso su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica.

2. I consiglieri si iscrivono personalmente presso la presidenza del consiglio per la presentazione delle domande di attualità, dall'orario di convocazione del consiglio comunale fino all'effettuazione del primo appello.

3. La presentazione delle domande di attualità è effettuata nell'ordine cronologico di iscrizione, alternativamente tra i consiglieri, in applicazione del principio fissato dal comma 4 dell'Art. 47.

4. L'interrogante formula la sua domanda senza alcun commento, nel tempo massimo di tre minuti; il sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde nel tempo massimo di tre minuti; il consigliere dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di due minuti.

5. Se il sindaco o l'assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, ovvero il consigliere si dichiara insoddisfatto, il presentatore può trasformare la domanda in un'interrogazione o interpellanza, cui è data risposta con le modalità stabilite dall'Art. 47.

Art. 49

Mozioni

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 15 Statuto)

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativi, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. Si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste

per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione è presentata per iscritto o trasmessa in via telematica all'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è iscritta alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.

3. Se la mozione è presentata da più consiglieri, è illustrata dal primo dei firmatari presenti.

4. Per la discussione in consiglio delle mozioni si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.

5. Gli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati sono votati solo con il consenso del proponente, secondo la procedura degli emendamenti.

Art. 50

Ordini del giorno

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000

- art. 15 Statuto)

1. L'ordine del giorno è una decisione adottata dal consiglio comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del consiglio.

2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto o trasmesso in via telematica all'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed è iscritto alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.

3. Possono essere presentate proposte di ordini del giorno prima dell'inizio della seduta ma, in tal caso, il presidente ne ammette la discussione e la votazione nella seduta in corso, subordinatamente all'assenso unanime dei capigruppo presenti in aula.

4. Agli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati su un ordine del giorno si applica quanto previsto dall'Art. 49, comma 5.

5. Per la discussione in consiglio degli ordini del giorno si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.

CAPO II

DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 51

Obbligo di presenza

(art. 43, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000

- art. 14 Statuto)

1. I consiglieri, regolarmente convocati, intervengono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui fanno parte.

2. Il consigliere che non può intervenire alla seduta del consiglio cui è stato convocato indica per iscritto il motivo alla presidenza prima della seduta medesima o, limitatamente alla terza assenza consecutiva, non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'Art. 14 dello statuto.

3. Si prescinde dalla necessità di giustificazione, se sussiste per il consigliere una notoria impossibilità a partecipare, attestata dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

4. Il consigliere che si allontana definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, avverte il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.

Art. 52

Divieto di partecipazione

(art. 78, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali, a norma di legge, abbiano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. I consiglieri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di assentarsi dalla sala dell'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione. Se intendono che l'avvenuta osservanza di tale obbligo risulti a verbale, prima di allontanarsi, informano il consiglio comunale di quanto sopra.

3. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.

Art. 53
Divieto di incarichi presso enti od istituzioni dipendenti.
Divieto speciale di comprare
(art. 78, comma 5, D.Lgs. n° 267/2000
- art.1471 codice civile)

1. Ai consiglieri comunali, oltre che al sindaco ed agli assessori, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
2. A pena di nullità, i consiglieri comunali, oltre che il sindaco e gli assessori, non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni comunali.

Art. 54
Situazione patrimoniale
(Legge n° 441/1991 - artt. 28 Statuto)

1. I consiglieri, entro tre mesi dalla proclamazione, dichiarano la loro appartenenza a qualsiasi associazione e depositano, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", una dichiarazione concernente:
 - a) i diritti reali di cui siano titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - b) le azioni di società possedute;
 - c) le quote di partecipazione a società;
 - d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Gli adempimenti indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se vi consentono.
3. I consiglieri, entro tre mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, depositano un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi.
4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri depositano una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche.
5. L'ufficio di presidenza del consiglio comunale predispone la modulistica occorrente per le dichiarazioni di cui sopra.
6. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, il presidente del consiglio diffida il consigliere a provvedere entro il termine di quindici giorni. Trascorso il termine di cui sopra e l'eventuale diffida, è sospesa la corresponsione all'interessato del gettone di presenza, fino all'adempimento, e si procede alla pubblicazione delle dichiarazioni sul mezzo di informazione comunale ed a darne notizia alla stampa locale.
7. Ad analoga procedura si assoggettano il sindaco, gli assessori ed i dirigenti.
8. Annualmente l'ufficio di presidenza chiede agli enti di cui all'Art. 16, comma 1, lettera d), di comunicare la situazione patrimoniale dei rispettivi amministratori e dirigenti.

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 55
Divieto di mandato imperativo
(art. 77 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 56
Incarichi particolari a consiglieri
(art. 77 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)

1. Il presidente del consiglio, su richiesta del sindaco, può incaricare un consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili, a:
 - a) compiere studi e indagini su oggetti particolari;
 - b) sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici.
2. L'atto con il quale si conferisce l'incarico, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti.

Art. 57
Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri
(art. 86, comma 5, D.lgs. n°267/2000)

1. Ai sensi dell'Art. 86, comma 5, del D.lgs. n°267/2000, sono stipulati, tramite il competente dirigente, contratti di assicurazione a favore dei consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
2. L'amministrazione assicura il rimborso delle spese processuali in ogni stato e grado di giudizio agli amministratori comunali che abbiano subito procedimenti penali in conseguenza di fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 58
Surrogazione dei consiglieri
(art. 38, comma 8, e art. 45 D.Lgs. n° 267/2000)

1. In tutti i casi di cessazione dalla carica, la surrogazione del consigliere avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000.

CAPO IV

GETTONE DI PRESENZA ED INDENNITA' DI FUNZIONE

Art. 59
Gettone di presenza
(art. 82, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)

1. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione istituzionale alle sedute del consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni, come previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n° 267/2000.
2. La corresponsione del gettone è dovuta solo se il consigliere partecipa alla seduta dell'organo collegiale per almeno la metà della sua durata.
3. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con apposita deliberazione di consiglio comunale, entro i limiti fissati dalla legge.

Art. 60
Diritto di opzione
(art. 82, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 27 Statuto)

1. Il consigliere può optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
2. L'opzione va effettuata con richiesta scritta dell'interessato, indirizzata al presidente del consiglio comunale, inoltrata all'inizio del mandato amministrativo e, durante il mandato, entro il 15 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'opzione già effettuata si intende confermata anno per anno, salvo diversa comunicazione scritta inviata al presidente a termini del comma 2.

Art. 61
Determinazione dell'indennità di funzione
(art. 82, comma 4 e 1, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 27 Statuto)

1. Il regime dell'indennità di funzione, che con il presente regolamento viene disciplinato, comporta per l'ente oneri finanziari pari o minori a quelli determinati dalla corresponsione dei gettoni.
2. L'ammontare mensile dell'indennità di funzione è determinato da apposita deliberazione di consiglio comunale, nel rispetto del limite di cui al comma 1, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, moltiplicando il valore del gettone di presenza per il numero delle sedute ipotizzate in base a quelle effettuate nel corso dell'anno precedente (commissione elettorale compresa) ed alla programmazione dei lavori del consiglio.
3. La verifica dell'ammontare della spesa di cui al comma 1 è effettuata ogni anno, contestualmente alla fissazione della misura del gettone di presenza e dell'indennità di funzione, dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale; in caso di superamento del predetto limite, si procede alla riduzione dell'indennità di funzione per l'anno successivo.

Art. 62
Giustificazione dell'assenza e detrazioni per assenza non giustificata
(art. 82, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000
- art. 27 Statuto)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di funzione, l'assenza è giustificata solo se dovuta a motivi di salute, attestati da apposito certificato medico, od a missioni istituzionali del consigliere.
2. I documenti giustificativi sono consegnati all'ufficio di presidenza del consiglio, entro sette giorni dall'assenza.
3. Escluse le ipotesi di cui al comma 1, per ogni assenza ingiustificata, è applicata all'indennità di funzione piena una decurtazione pari all'ammontare del gettone di presenza, come determinato nell'apposita deliberazione di consiglio comunale.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 63
Sedute ordinarie e d'urgenza
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria.
2. Può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del consiglio in capo al presidente nei casi previsti dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 64
Convocazione ed ordine del giorno
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono di norma in un giorno fisso della settimana e con cadenza periodica, stabiliti dalla conferenza dei capigruppo.
2. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, dispone la convocazione del consiglio comunale a mezzo di avvisi di convocazione, con le modalità di cui al presente regolamento.

3. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa ha luogo. Se sono previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
4. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è di prima o seconda convocazione; in mancanza, l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.
5. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il consiglio si intende convocato in seconda convocazione, con ulteriore avviso da trasmettere ai soli consiglieri assenti.
6. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima. La seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
7. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.
8. Spetta al presidente rettificare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni se, per motivi d'urgenza, non è possibile sentire la conferenza dei capigruppo.
9. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. Sono indicati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni.

Art. 65

Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è trasmesso ai consiglieri, al sindaco ed al segretario comunale, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione o, su richiesta del consigliere, mediante deposito nella sede comunale.
2. L'amministrazione comunale ha l'onere di fornire e mantenere la strumentazione necessaria alla convocazione di cui al comma 1.
3. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza, salvo che il consigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.
4. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
6. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, sentita la conferenza dei capigruppo, è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattrore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
8. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.

Art. 66

Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla trasmissione ai consiglieri e fino al giorno della seduta.
2. Contestualmente alla trasmissione ai consiglieri, l'avviso è diffuso sulla rete telematica (internet), anche interna (intranet), ed inviato tempestivamente:
 - al presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - al difensore civico;
 - agli assessori;
 - ai dirigenti responsabili dei settori / servizi comunali;
 - alle organizzazioni sindacali;
 - all'ufficio stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione;

- all'ufficio relazioni con il pubblico, che ne cura la diffusione.

3. Il presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del consiglio ed i principali argomenti da trattare nella seduta.

Art. 67

Deposito e consultazione della documentazione

relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La documentazione relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale il giorno stesso della trasmissione dell'avviso di convocazione. Gli atti più rilevanti possono essere resi disponibili ai consiglieri in via telematica.

2. Ciascun consigliere può chiedere che una proposta non sia sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

3. All'inizio della seduta la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 68

Numero legale

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La seduta consiliare, sia di prima, sia di seconda convocazione, è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario.

2. La seduta di prima convocazione è comunque dichiarata deserta se all'ordine del giorno sono iscritte solamente proposte di deliberazioni e manca il numero legale di cui al comma 3.

3. Non è possibile discutere proposte di deliberazioni se non è presente in seduta di prima convocazione almeno la metà ed in seduta di seconda convocazione almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario.

4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una presenza qualificata.

Art. 69

Adunanze di prima convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Appena raggiunto il numero legale, il segretario comunale, su disposizione del presidente, effettua l'appello nominale dei consiglieri.

3. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso, il presidente dispone comunque l'appello e, se constata la mancanza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza. E' trascritta a verbale l'indicazione dei consiglieri presenti.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Tuttavia, se si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, il presidente può richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.

Art. 70
Adunanze di seconda convocazione
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. Nel caso in cui siano introdotti argomenti aggiunti alla seduta di seconda convocazione, questi sono trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio, manca il numero legale previsto per renderla valida, da accertarsi con le modalità previste dall'articolo 69, comma 3.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 71
Adunanze pubbliche
(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Di norma le adunanze del consiglio sono pubbliche e nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistervi.

Art. 72
Adunanze segrete
(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a sospendere la discussione e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma 4, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Nelle adunanze segrete è sospesa la registrazione della seduta; il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza ed omettendo la resocontazione degli interventi, salvo che il consigliere chieda espressamente che sia allegato il testo dattiloscritto del suo intervento.

Art. 73
Adunanze aperte
(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.
2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
3. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, può concedere ai

soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione, per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.

4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non sono adottate deliberazioni; possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.

5. La resocontazione degli interventi, ove possibile, è effettuata con strumenti di registrazione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 74

Comportamento dei consiglieri

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'attribuzione iniziale dei posti ai consiglieri è effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. I consiglieri siedono con il gruppo di appartenenza, nei posti loro assegnati ed evitano di stazionare tra il pubblico o in posti diversi.

3. I consiglieri effettuano gli interventi dal loro posto stando in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio. Il presidente può dare facoltà, per particolari motivi, di intervenire stando seduti. Alle stesse regole si assoggettano il sindaco e gli assessori.

4. Il presidente del consiglio può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata dallo stesso stabiliti, ovvero in caso di discussioni e dialoghi fra i consiglieri, o di insistente divagazione dell'intervento dalla proposta in discussione.

5. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

6. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi o viola ripetutamente il regolamento, il presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può invitarlo ad allontanarsi dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto dello stesso a partecipare alla votazione finale. Se il consigliere rifiuta di abbandonare l'aula, il presidente dichiara la seduta temporaneamente sospesa o definitivamente chiusa.

Art. 75

Comportamento del pubblico

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle dirette dipendenze del presidente.

4. Se necessario, il presidente richiede l'intervento in aula della forza pubblica.

5. Se persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 76

Partecipazione degli assessori

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio, in apposito spazio, distinto da quello riservato al pubblico ed ai consiglieri.
2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale.
3. Agli assessori lavoratori dipendenti che percepiscono l'indennità di funzione dimezzata sono riconosciuti i permessi previsti dall'articolo 79, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 77

Partecipazione del segretario comunale (art. 97 D.Lgs. n° 267/2000 - art. 34 Statuto)

1. Il segretario comunale:
 - a) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura che i pareri prescritti dalle norme di legge siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono;
 - b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa del consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, segnalando ai consiglieri mediante apposita relazione scritta eventuali non conformità ravvisate;
 - c) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - d) se richiesto dal presidente o con il suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione;
 - e) coadiuva il presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del consiglio.
2. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolte dal vice segretario, se presente, o in mancanza da un consigliere designato dal presidente.

Art. 78

Partecipazione dei responsabili di unità organizzative del comune, aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune. (art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il presidente autorizza a relazionare su oggetti specifici rientranti nella loro competenza i dirigenti e responsabili delle unità organizzative del comune, i rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune, o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento di che trattasi.

Art. 79

Divieto d'uso di telefoni cellulari (art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono si allontana dall'aula.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 74, comma 6, ed 75, commi 5 e 6, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 80

Designazione degli scrutatori (art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La nomina degli scrutatori è obbligatoria solo nei casi di votazione segreta.
2. Il presidente, in tal caso, designa tre scrutatori, con il compito di verbalizzare lo scrutinio della votazione.

Art. 81

Tempo massimo per i preliminari di seduta (comunicazioni, interrogazioni,

interpellanze, domande di attualità). Collocazione temporale delle mozioni ed ordini del giorno

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Eventuali comunicazioni al consiglio da parte del presidente, del sindaco, degli assessori o di un componente per ciascun gruppo consiliare sono date nell'ambito della trattazione del relativo punto iscritto all'ordine del giorno, nel tempo massimo di tre minuti per ciascun intervento.
2. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione dei punti all'ordine del giorno relativi a comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, domande di attualità e relative risposte, il presidente fa concludere la discussione dell'argomento che è al momento in esame e rinvia gli altri eventualmente rimasti da trattare alla successiva seduta del consiglio.
3. Il presidente può anche disporre la prosecuzione di un argomento rimasto da trattare dopo l'ultimo oggetto iscritto all'ordine del giorno, subordinatamente all'assenso della maggioranza dei capigruppo presenti in aula.
4. La trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno avviene di norma dopo la discussione degli atti deliberativi.

Art. 82

Ordine di trattazione degli argomenti

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il presidente può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, rinviare o ritirare la trattazione di un argomento o accorpate la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente.

Art. 83

Mozione d'ordine

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo verbale ad osservare la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.
3. L'illustrazione della mozione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non più di tre minuti, di un consigliere contrario alla mozione.

Art. 84

Questioni pregiudiziali e sospensive

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione in merito.
3. Il presidente ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Su tali questioni il presidente del consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un consigliere contrario, entrambi per non più di tre minuti.

Art. 85

Fatto personale

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.
3. Al consigliere che ha preso la parola per fatto personale può rispondere unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di 3 minuti.

CAPO VI

LA DISCUSSIONE

Art. 86

Norme generali sulla discussione (art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, il relatore illustra tale oggetto.
2. I consiglieri, che intendono parlare dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il presidente del consiglio dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione .
3. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione alla presidenza del consiglio.
4. Il sindaco, il relatore e gli assessori possono chiedere di intervenire nel corso della discussione, complessivamente per 15 minuti, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa.
5. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore, sindaco o presidente medesimo.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa per le dichiarazioni di voto solo una per gruppo ai consiglieri che non sono intervenuti nella discussione ed a quelli che eventualmente si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza, per motivare il proprio voto.
7. Dopo le dichiarazioni di voto non è consentito alcun altro intervento.

Art. 87

Tempi degli interventi per proposte di deliberazioni (art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento:
 - a) il relatore dispone di un tempo massimo di dieci minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, salvo che rinunci all'illustrazione iniziale, nel qual caso dispone di venti minuti per la replica finale;
 - b) un componente di ciascun gruppo consiliare di dieci minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica, ammessa solo se c'è stato un intervento nella discussione principale, ivi inclusa la dichiarazione di voto, fatto salvo il caso dell'articolo 86, comma 6. Per intervento principale si intende il primo intervento di ciascun gruppo consiliare, fatta salva diversa dichiarazione;
 - c) i restanti consiglieri di cinque minuti per il loro intervento;
 - d) il sindaco di dieci minuti per le conclusioni finali;
 - e) il tempo massimo per gli interventi sugli emendamenti è di tre minuti;
 - f) il tempo massimo per le dichiarazioni di voto è di due minuti, nel caso previsto dall'articolo 86, comma 6.
2. Su istanza del capogruppo consiliare, è possibile contingentare i tempi dell'intervento principale (esclusi i monogruppi); in tal caso, può intervenire un solo componente di ciascun gruppo, nel tempo massimo di quindici minuti.
3. I tempi di cui ai comma 1 e 2 si raddoppiano per le discussioni relative allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici e ad altri argomenti decisi dalla conferenza dei capigruppo.
4. Alle interrogazioni ed interpellanze, domande di attualità, ordini del giorno, mozioni e comunicazioni si applicano le regole ed i tempi previsti rispettivamente dagli articoli 47, 48, 49, 50 ed 81.

CAPO VII

LA VOTAZIONE

Art. 88

Sistemi di votazione e modalità generali

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. La votazione può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, per la legittimità della votazione.
3. I consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Al momento della votazione ogni consigliere è seduto al proprio posto, pena il mancato conteggio del voto dallo stesso espresso.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
7. In caso di atto articolato in più parti, ciascun consigliere può chiedere, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, che si proceda alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, soltanto se dichiara che per le parti separate il suo voto è diverso da quello sull'atto nel suo complesso; successivamente si vota l'atto nel suo complesso, nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
8. Nel caso di irregolarità, di votazione dubbia o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 89

Votazione palese

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La votazione palese può farsi:
 - a) per alzata di mano;
 - b) ove installato, mediante dispositivo elettronico;
 - c) per appello nominale, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Nella votazione per alzata di mano, il presidente chiede prima chi si astiene, per attestare l'effettivo numero dei votanti, subito dopo chi approva la proposta ed, infine, chi non approva. Il voto è espresso da ciascun consigliere alzando la mano, in modo da risultare ben visibile.
3. Le procedure tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dalla presidenza del consiglio. Per tali votazioni è comunque consentito un tempo di votazione non inferiore a dieci secondi e non superiore a trenta ed è in ogni caso ammessa la controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
4. Nella votazione per appello nominale il presidente precisa ai consiglieri il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri dichiarano di astenersi o rispondono "sì" oppure "no", ovvero, nel caso di procedimenti di nomina, indicano i nominativi o le liste delle persone da essi prescelte. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
5. I consiglieri, che votano contro la deliberazione e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo contestualmente all'espressione del voto; i nominativi degli astenuti sono sempre attestati a verbale.

Art. 90

Votazione segreta

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La votazione segreta è effettuata quando è prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete o con altro sistema che, anche mediante dispositivo elettronico, garantisca la segretezza del voto.
3. Nel sistema di votazione per schede segrete:

- a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il presidente spiega preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
 - c) chi intende astenersi lo dichiara al presidente del consiglio comunale prima della consegna della scheda di votazione;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna ed il loro spoglio è fatto dagli scrutatori la cui partecipazione risulta a verbale;
 - e) subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario comunale, vengono distrutte.
4. La votazione segreta mediante il dispositivo elettronico è regolata dalle istruzioni approvate dalla presidenza del consiglio comunale di cui all'articolo 89, comma 3.
 5. Nelle votazioni segrete con dispositivo elettronico gli scrutatori verificano in ogni momento il funzionamento dell'apparato elettronico e le sue corrette modalità d'uso.

Art. 91

Approvazione delle proposte

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Salvo che le leggi, lo statuto, il presente regolamento e gli altri regolamenti comunali dispongano diversamente, la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
3. Nella votazione segreta, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta e può essere riproposta al consiglio comunale in una seduta successiva.
5. Nel caso di più proposte tra loro alternative, si può procedere alla loro votazione congiuntamente; è approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei consiglieri votanti.

CAPO VIII

TERMINE DELL'ADUNANZA

Art. 92

Termine dell'adunanza

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'adunanza, di norma, ha termine con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Di norma, l'adunanza non supera le quattro ore effettive e termina, se possibile, prima della mezzanotte.
3. E' facoltà del presidente, sentito il parere dei capigruppo presenti, proseguire i lavori del consiglio anche oltre i termini di cui al comma 2, quando vi siano motivi che lo rendano opportuno e comunque per almeno un'ora dopo la mezzanotte.
4. Nel caso in cui i lavori del consiglio comunale si protragano oltre la mezzanotte, i dipendenti comunali comandati in servizio hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva.

CAPO IX

IL VERBALE

Art. 93

Redazione del processo verbale

1. Di ogni argomento trattato in consiglio comunale il segretario comunale, anche avvalendosi dei dipendenti dell'ente, redige il processo verbale.
2. La seduta è registrata mediante strumenti elettromagnetici, salvo che per le sedute segrete.

Art. 94
Approvazione e rettifiche dei verbali.

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione; contestualmente la data di inizio del deposito è comunicata dall'ufficio di presidenza ai consiglieri.
2. I verbali diventano definitivi se nei quindici giorni successivi alla data del deposito nessun consigliere solleva in forma scritta obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
3. Sulle proposte di rettifica decide il consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

CAPO X

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 95
formazione e pubblicazioni delle deliberazioni consiliari
(artt. 124 e 125 D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. La deliberazione si compone del processo verbale e della proposta votata ed approvata, è numerata seguendo un ordine cronologico progressivo per anno e sottoscritta dal presidente del consiglio comunale e dal segretario comunale.
3. Salvo diverse disposizioni legislative, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del dirigente competente, mediante affissione all'albo pretorio, non oltre quindici giorni dalla loro adozione; trascorso infruttuosamente questo termine le stesse decadono ipso iure.
4. Ad analoga procedura sono assoggettate le deliberazioni della giunta comunale e le determinazioni dirigenziali, previa specificazione dei tempi nel regolamento degli uffici e dei servizi. In mancanza della predetta specificazione si applica il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7/8/1990 n° 241 e successive modificazioni. Per le determinazioni dirigenziali, il termine di riferimento è quello risultante dal timbro di ricevimento in segreteria per la pubblicazione.

TITOLO V

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 96
Nomine dei rappresentanti del consiglio
(art. 42, comma 2, lett. m), D.lgs. n° 267/2000)

1. Nei casi di nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del consiglio comunale, ad esso espressamente riservate dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, queste sono effettuate con votazione palese, salvo diversa disposizione di legge.

2. Qualora le norme vigenti non prevedano una specifica maggioranza o l'obbligo di sottoporre a votazione separata ciascun candidato ovvero di riservare le nomine alla maggioranza o alla minoranza, il consiglio può votare una lista di candidati o comunque esprimere il suo voto rispetto a tutte le nomine e designazioni contemporaneamente: in tal caso risultano nominati o designati i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento.

3. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante ed, in caso di ulteriore parità, si procede immediatamente al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto uguale numero di voti.

4. Nel caso in cui occorre designare rappresentanti della maggioranza o della minoranza, la nomina è disposta dal presidente del consiglio comunale, sulla base delle designazioni operate dai gruppi rispettivamente di maggioranza e di minoranza, salvi i casi in cui la legge preveda la nomina diretta in consiglio comunale. In quest'ultimo caso, va garantito il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza e viceversa.

Art. 97

Partecipazione popolare

(art. 8 e 11 D.Lgs. n° 267/2000 - titolo V Statuto)

1. Con specifico regolamento è disciplinato quanto previsto dal titolo V del vigente statuto comunale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

Entrata in vigore del regolamento

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio comunale, compresi i regolamenti relativi alle commissioni dipartimentali ed alla commissione per le pari opportunità.

Art. 99

Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata prevista dal vigente statuto comunale per l'adozione del regolamento medesimo.

2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 100

Consegna copie del regolamento

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Copia del presente regolamento è distribuita ai consiglieri dopo la convalida dell'elezione, agli assessori, al segretario comunale, ai dirigenti, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed a quant'altri eventualmente interessati.

2. Copia del regolamento, su richiesta, è messa a disposizione dei consiglieri comunali durante le riunioni delle commissioni e del consiglio.

Art. 101

Pubblicità dei lavori svolti dal consiglio comunale
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. L'ufficio di presidenza del consiglio comunale, con periodicità annuale, cura la pubblicazione sul giornale comunale di un resoconto sull'attività svolta dal consiglio comunale, dai gruppi consiliari, dalla conferenza dei capigruppo e dalle commissioni consiliari.

Art. 102
Norme transitorie e finali
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento si procede alla ricomposizione delle commissioni consiliari permanenti e della commissione per le pari opportunità, per adeguarle a quanto nello stesso previsto. L'opzione di cui all'articolo 60 può essere esercitata in sede di prima applicazione entro il 31/1/2001.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge e dello statuto.